



## Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 3 del 28/01/2019

**Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE. DISCIPLINA. .**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 20.45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 28 consiglieri:**

BIAGI ANDREA	GUERRI GIULIO
CARATOZZOLO MASSIMO	LOMBARDI MASSIMO
CENERINI FABIO	MANFREDINI PAOLO
CENTI ROBERTO	MANUCCI SAURO
CERAGIOLI ENZO	MELLEY GUIDO
COSTA ANDREA	MOCHI REDENTO
COSTANTINI UMBERTO MARIA	NOBILI DINA
COZZANI LORELLA	PAITA FEDERICA
DE LUCA LUIGI	PECUNIA FEDERICA
DEL TURCO DONATELLA	PERACCHINI PIERLUIGI
ERBA LUCA	RAFFAELLI MARCO
FORCIERI LORENZO	TARABUGI MARCO
FRASCATORE MARCO	TEJA OSCAR
FRIJIA MARIA GRAZIA	VATTERONI SIMONE

**Risultano assenti i consiglieri:**

PESERICO GIACOMO	SACCONI PATRIZIA
------------------	------------------

**Risulta assente giustificato il consigliere**

DE MURO JESSICA	VIVIANI LORENZO
LIGUORI LUIGI	

Num. Proposta 50

**Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:**

ASTI PAOLO	GIORGI GIULIA
CASATI KRISTOPHER	MEDUSEI GIANMARCO
GAGLIARDI MANUELA	PIAGGI LUCA
GIACOMELLI GENZIANA	SORRENTINO ANNA MARIA

**Risulta giustificato l'assessore:**

BROGI LORENZO



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che la L.R. n. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 41/1999, prevede all’art. 72 undecies, la predisposizione, da parte dei Comuni, previa acquisizione dei programmi di sviluppo reti dei gestori, di un primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni integrante la pianificazione territoriale di cui all’art. 5 della L.R. n. 36/97;
- che la Legge n. 36 del 22.2.2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ” all’art. 8 stabilisce che i Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- che, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 198/2002, le infrastrutture di telecomunicazioni sono divenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento (art. 3, comma 2, D.L.gs n. 198/2002);
- che tale Decreto, qualificandosi come norma di principio, ha determinato una forte interazione con la suddetta normativa regionale , L.R. n. 18/1999 e s.m.i., e pertanto la Regione Liguria, con DGR n. 152 del 20.2.2002 è intervenuta ad indicare agli enti locali le linee essenziali di comportamento da assumere a fronte del palese contrasto tra la disciplina regionale e la subentrata disciplina statale, affermando il superamento della necessità del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni, stante la compatibilità delle infrastrutture in argomento con qualsiasi destinazione urbanistica e la loro realizzabilità in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento, fermo restando il rispetto del regime vincolistico in materia paesistico-ambientale;
- che in data 1.09.2003 è stato emanato il D.Lgs n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- che con sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1.10.2003 è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 198/2002, sollevata da alcune Regioni, e dichiarata l’incostituzionalità, per eccesso di delega del decreto stesso;
- che, essendo cambiato il quadro normativo di riferimento per effetto, da un lato per l’entrata in vigore del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, dall’altro per la dichiarata incostituzionalità del D.Lgs n. 198/2002, con DGR n. 68 del 3.2.2004 la Regione Liguria è nuovamente intervenuta sulla materia fornendo agli enti locali alcuni chiarimenti in merito, in sostituzione di quelli di cui alla precedente DGR n. 152/2002;

- che a seguito dell'evoluzione della legislazione statale (L. n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e D. Lgs n. 259/2003 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche") e regionale (L.R. n. 16/2008 e L.R. n. 10/2012) in materia, per effetto del recepimento di vincoli derivanti dalla normativa europea, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione è stata definitivamente svincolata dall'obbligo della preventiva predisposizione dei Piani di organizzazione;
- che la L.R. n. 10/2012 e s.m.i.,- nella quale è stata ricollocata la procedura di cui all'abrogato art. 27 della L.R. n. 16/2008, - all'art. 11 reca l'attuale disciplina degli impianti di teleradiocomunicazione, prevedendo la realizzazione degli stessi, in quanto opere di urbanizzazione primaria, in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina comunale sulla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, L. n. 36/2001, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori;
- che il Comune della Spezia, nell'ottica dell'introduzione di una nuova Strumentazione Urbanistica Generale, con delibera di C.C. n. 35/2015, aveva adottato il Piano di organizzazione del sistema degli impianti di teleradiocomunicazione, avviando il procedimento di pubblicità-notizia nei confronti dei gestori allora esistenti e parallelamente quello inerente la Verifica di assoggettabilità a VAS ;
- che tale Piano non è mai stato approvato;
- che il suddetto Piano di organizzazione del sistema degli impianti di teleradiocomunicazione, dovendo tenere conto dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori, attualmente presenta carenze procedurali sotto il profilo del coinvolgimento degli stessi, in quanto dalla rispettiva data di adozione ad oggi sono subentrati nuovi gestori, e pertanto nei confronti degli stessi dovrebbe essere riattivato il procedimento partecipativo;
- che come evidenziato da pronunce della giurisprudenza, - Consiglio di Stato, sez. VI n. 3452/2006, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4557/2010, Consiglio di Stato, sez. VI n. 44/2013-, la possibilità per i Comuni di regolare il corretto inserimento urbanistico degli impianti non può prescindere dalla necessaria preventiva considerazione dei dati relativi allo sviluppo delle reti di teleradiocomunicazione, non potendo le discipline locali pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio;
- che occorre pertanto dare atto, per le motivazioni sopra espresse, dell'inadeguatezza dell'adottato Piano di organizzazione del sistema degli impianti di teleradiocomunicazione, e della conseguente necessità di procedere ad una ripredisposizione dello stesso, in modo tale da superare le problematiche sin d'ora illustrate;
- che anche il Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazione, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 5.12.2005, e la cui inadeguatezza si era già manifestata negli anni

addietro rendendo necessaria la predisposizione del Piano del 2015, si riconferma ad oggi non idoneo a disciplinare la materia;

- che è stato dato incarico agli uffici tecnici comunali di predisporre un nuovo Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazione, e che nelle more trovano applicazione le richiamate normative regionali (L.R. n. 10/2012) e nazionali, che consentono di realizzare impianti di teleradiocomunicazione in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei regimi vincolistici di natura paesistico-ambientale e della Legge Quadro n. 36/2001;

Preso atto, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, né diminuzione di entrata, non necessità del parere di copertura finanziaria o di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entra il Consigliere Peserico – **Presenti 29**
- ✓ Udito l'intervento dell'Assessore Sorrentino nel merito dell'illustrazione del presente atto deliberativo;
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale;
- ✓ Il Presidente accerta l'assenza di interventi e dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente apre le dichiarazioni di voto e accertata l'assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

**Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

**Presenti 28 Votanti 29 Favorevoli 29 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0**

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco, Costa Andrea - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Caratozzolo Massimo, Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Manfredini Paolo Partito - Socialista Italiano; Erba Luca, Pecunia Federica, Raffaelli Marco, Nobili Dina - Partito Democratico; Del Turco Donatella - Movimento 5 Stelle; Lombardi Massimo – Spezia Bene Comune; Melley Guido e Centi Roberto LeAli a Spezia; Forcieri Lorenzo Avantsinsieme; )

**Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato il seguente esito:**

**Presenti 28 Votanti 29 Favorevoli 29 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0**

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco, Costa Andrea - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Caratozzolo Massimo, Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Manfredini Paolo Partito - Socialista Italiano; Erba Luca, Pecunia Federica, Raffaelli Marco,

Nobili Dina - Partito Democratico; Del Turco Donatella - Movimento 5 Stelle; Lombardi Massimo – Spezia Bene Comune; Melley Guido e Centi Roberto LeAlì a Spezia; Forcieri Lorenzo Avantinsieme; )

## **DELIBERA**

### **Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile**

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'inadeguatezza del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazione, adottato con delibera di C.C. n. 35/2015 e di quello approvato con delibera di C.C. n. 30/2005, e della conseguente inapplicabilità degli stessi;
2. di dare atto che gli uffici tecnici comunali sono stati incaricati della predisposizione di un nuovo Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazione, e che nelle more trovano applicazione le richiamate normative regionali (art. 11 L.R. n. 10/2012) e nazionali, che rendono possibile realizzare impianti di teleradiocomunicazione di cui agli art. 7 e 10 della citata L.R. n. 10/2012, in quanto opere di urbanizzazione primaria, in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della normativa vincolistica in materia paesistico ambientale e della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, L. n. 36/2001, art. 8, comma 6, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori;